

R.G. n. 27-1/2026 e 27-1-1/2026 P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO

Sezione Civile – Fallimenti e Procedure concorsuali

Il Giudice designato dott.ssa Elisabetta Donelli,
nel procedimento unitario iscritto al n. 27 del registro dell'anno 2026 su istanza di:

ARRIGHETTI BARBARA, (C.F.: RRGBBR71M47G999Q), nata a Prato il 07/08/1971,
residente in Prato, via del Girasole n. 18, assistita dall'O.C.C. nominato dott.ssa D'Avossa
Ester, senza difesa tecnica;

RICORRENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 70 C.C.I.I.

Letta ed analizzata la domanda ai sensi dell'art. 67 e ss. C.C.I.I. depositata dalla ricorrente
ARRIGHETTI BARBARA;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 68, comma 2, C.C.I.I.;

ritenuto che, sulla base della documentazione in atti, la ricorrente si trovi in una situazione di
sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c), C.C.I.I.;

osservato che la ricorrente:

- a) è consumatrice ai sensi dell'art. 2, lett. e), C.C.I.I., essendo ella lavoratrice dipendente;
- b) non risulta essere in possesso delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69, comma 1 e 2, C.C.I.I., non avendo già beneficiato in passato di esdebitazioni, né ricorrendo dubbi o perplessità in ordine alla meritevolezza della stessa in relazione alle cause addotte per l'indebitamento verificatosi (finanziamenti concatenati per esigenze familiari e di vita, di importi non eccessivi; separazione personale e conseguenti maggiori necessità ed esborsi diretti);
- c) ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo la ricorrente residenza comune nel circondario del Tribunale;

ritenuto che, allo stato, non risulta che la debitrice abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto altresì che la proposta soddisfi i requisiti di legge;

ritenuto, infatti, che il ricorso risulta **ammissibile**; che, infatti, il ricorso risulta completo dal punto di vista formale, con deposito della documentazione *ex art. 67 comma 2 CCII*; che la relazione dell'OCC appare completa dal punto di vista formale, trattando tutti gli argomenti che la legge prescrive ai sensi dell'art. 68 CCII; che ricorre il requisito oggettivo del sovraindebitamento, raffrontando l'esposizione debitoria e gli attuali e prospettici flussi reddituali del nucleo, nonché i dati patrimoniali disponibili;

ritenuto, ancora, che il piano sia **fattibile**; che, invero, il piano presentato appare consentire astrattamente l'adempimento della proposta da sottoporre al ceto creditorio; che, infatti, il piano si basa principalmente sulla messa a disposizione della somma, costante e incondizionata, di € 400,00 mensili per mesi 72, (cfr. *funditus* pagg. 17 segg. relazione OCC); che, alla luce di tali dati pare ricorrere il requisito della "non manifesta inattitudine" a raggiungere l'obiettivo (art. 112 CCII), e della "non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori" (art. 47 CCII), nonché della la "non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi" (art. 7 CCII), in quanto il piano si fonda sostanzialmente sulla somma predeterminata dalla stessa debitrice e espressamente messa a disposizione dalla stessa;

ritenuto, infine, che la proposta possa essere **conveniente**; che, invero, in relazione a tale requisito, il controllo del Tribunale non può svolgersi d'ufficio, bensì solo a seguito di, eventuale, contestazione da parte del ceto creditorio;

viste le domande formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo;

rilevato che parte ricorrente ha domandato l'applicazione di misure protettive; che in particolare è stato richiesto: "*di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la par condicio creditorum, il divieto ex art 70 comma 4 CCII di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, incluso il divieto di pignoramento del TFR nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; disporre, pertanto, la sospensione/l'interruzione delle trattenute sulla retribuzione mensile della ricorrente relative alla cessione della quota della retribuzione mensile attualmente in essere in favore della banca IBLBanca e la sospensione/inefficacia del fermo amministrativo trascritto 117387 del 18.02.2026 sull'autovettura targata GY866CM su richiesta della Sori spa e di altri eventuali fermi che risultassero trascritti sulle autovetture di*

sua proprietà; di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali” (cfr. conclusioni ricorso);

ritenuto che sia richiesto, quindi:

1. il divieto generalizzato di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente;
2. interruzione della cessione del quinto dello stipendio;
3. sospensione/inefficacia del fermo amministrativo sull'auto;
4. sospensione della decorrenza degli interessi;

ritenuto, quanto al punto 1, che la misura richiesta non appaia fondata su periculum in mora sufficientemente allegato e specificato; che, infatti, parte ricorrente non ha dedotto né allegato alcun elemento a supporto della richiesta effettuata;

ritenuto, quanto al punto 2, che la misura richiesta non possa essere concessa in quanto non strumentale all'approvazione del piano: infatti, l'offerta del versamento di € 400,00 mensili decorre dall'omologazione del piano e, appunto con l'omologa, si verifica automaticamente *ex lege* l'effetto di sospensione del diritto al prelievo del quinto dello stipendio della ricorrente, di talché non vi è ragione per lasciare che lo stipendio sia rimanga integralmente nella disponibilità della debitrice (senza cessione del quinto e senza obbligo di versamento del piano) per il lasso temporale di pendenza del presente procedimento unitario; che, epraltro, l'adempimento conseguente al perdurare della cessione del quinto è del tutto funzionale al piano stesso, riducendo, seppur in minima parte, l'esposizione debitoria, e quindi migliorando la percentuale di soddisfo del ceto creditorio;

ritenuto, quanto al punto 3, che tale richiesta non sia fondata; che, invero, la cancellazione di un fermo amministrativo potrà avvenire, eventualmente, solo all'esito dell'omologa del piano, dell'alienazione del mezzo e del pagamento del creditore AdE, seppure nella misura prevista dal piano; che il fermo amministrativo determina il divieto per il proprietario di circolazione; che in caso di violazione di tale divieto è irrogata una sanzione; che non è ravvisabile alcuna disposizione di legge che consenta di emanare un provvedimento giudiziario che legittimi la circolazione di un veicolo soggetto a fermo amministrativo; che il fermo amministrativo non rientra nel novero delle “azioni esecutive e cautelari” inibite ai creditori per effetto del provvedimento che dispone la pubblicazione del piano di risanamento; che quindi non vi è fondamento per la richiesta sospensione nelle more dell'omologazione;

ritenuto, quanto al punto 4, che, quanto agli interessi dei creditori chirografari, la sospensione è già operante *ex lege* ai sensi dell'art. 68 comma 5 CCII; che, quanto agli interessi dei creditori privilegiati, parte ricorrente non ha neppure addotto elementi al fine di valutare il pregiudizio in suo danno dal perdurare del decorrere degli stessi; che pare trattarsi in ogni

caso di importi minimali, non applicandosi il saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002 essendo la ricorrente consumatrice;

ritenuto di dover disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati, al fine di garantire l'integrità del patrimonio della ricorrente;

visti gli artt. 70 e ss. C.C.I.I.;

P.Q.M.

- 1) **DISPONE**, *ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII*, che, a cura dell'O.C.C., la proposta e il piano (cioè il ricorso, la relazione dell'OCC e tutti gli allegati di tali documenti, nonché il presente decreto) siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Prato;
- 2) **DISPONE**, *ai sensi dell'art. 70 comma 1 CCII*, che, a cura dell'O.C.C., la proposta e il piano (cioè il ricorso, la relazione dell'OCC e tutti gli allegati di tali documenti, nonché il presente decreto) siano comunicati a tutti i creditori, a mezzo PEC, entro 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento (*dies a quo non computatur*);
- 3) **AVVERTE** i creditori che, *ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII*, è loro onere comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le ulteriori comunicazioni e che, in difetto di ciò, le stesse si riterranno perfezionate mediante deposito nel fascicolo informatico *ex art. 10 comma 3 CCII* senza ulteriore avviso;
- 4) **ASSEGNA** ai creditori, *ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII*, termine di 20 giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 2) per la presentazione di osservazioni, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato in detta comunicazione;
- 5) **DISPONE**, *ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII*, che l'OCC provveda, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori, a sentire i debitori e a riferire al giudicante (provvedendo al deposito nel presente fascicolo del testo integrale delle osservazioni pervenute ovvero, in caso negativo, ad attestazione di assenza di osservazioni), nonché a proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- 6) **RIGETTA** le richieste di misure protettive/cautelari;
- 7) **DISPONE**, *ai sensi dell'art. 70 comma 4, ultimo periodo, CCII*, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice designato;
- 8) **FISSA** udienza di comparizione dei ricorrenti, anche per il tramite dell'OCC, nonché degli eventuali creditori che abbiano presentato osservazioni, **al 21/07/2026 ore 12.00**,

al fine dell'esame delle eventuali contestazioni dei creditori, delle modifiche al piano proposte dall'OCC e per l'omologazione del piano.

Si comunichi alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Prato, 24/05/2026.

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Donelli